



CITTÀ DI VEROLI

REGOLAMENTO
CONCESSIONI CIMITERIALI
DEL
COMUNE DI VEROLI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 dell'11/02/2011.

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 31/07/2020.

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le concessioni dei manufatti cimiteriali (loculi, tombe) e delle aree destinate alle inumazioni site nel Cimitero Comunale di Veroli.

Art. 2 - Tumulazioni

Nel Cimitero Comunale possono essere tumulate:

- a) Le salme delle persone che al momento del decesso sono residenti a Veroli;
- b) Le salme delle persone che sono nate a Veroli e del loro coniuge;
- c) I nati morti ed i prodotti del concepimento da genitore residente o nato a Veroli;
- d) Il coniuge, deceduto in altro comune, di persona residente o tumulata nel Cimitero di Veroli;
- e) I casi non contemplati nel presente regolamento saranno valutati singolarmente dall'Amministrazione Comunale.
- f) Coloro cui sia stata conferita la cittadinanza onoraria.

L'orario dell'arrivo della salma dovrà essere preventivamente concordato con il Funzionario comunale responsabile del servizio.

Art. 3 - Durata delle Concessioni

La durata delle Concessioni dei loculi cimiteriali è stabilita in 35 anni con decorrenza dalla sottoscrizione dell'atto.

La durata delle Concessioni delle Tombe di Famiglia resta disciplinata nei rispettivi atti amministrativi, provvedimenti e contratti come per legge.

La durata delle Concessioni dei Colombari per la tumulazione dei resti ossei o di urne cinerarie viene stabilita in 35 anni con decorrenza dalla sottoscrizione dell'atto.

Alla scadenza delle predette concessioni ed in mancanza di rinnovo, i relativi beni (loculi-tombe di famiglia-colombari) torneranno nella disponibilità del Comune e i resti delle Salme saranno tumulati negli appositi ossari

Resta facoltà del concessionario avente causa:

- 1) di rinnovare la concessione del loculo per una sola volta e per il periodo stabilito dall'Ente al momento del rinnovo. La concessione può essere data per due volte, su richiesta, a loculi che ospitano bambini;
- 2) di tumulare i resti della salma in un colombario mediante richiesta di concessione per il periodo stabilito dall'Ente al momento della concessione.
- 3) qualora alla scadenza della concessione la salma non risulti mineralizzata la stessa concessione sarà prorogata a titolo oneroso.

Art. 4 - Caratteristiche delle Concessioni dei loculi e colombari

I manufatti Cimiteriali, oggetto di concessione amministrativa, sono soggetti al regime del demanio pubblico (art.824 del C.C.), per cui con la concessione si assegna temporaneamente il diritto d'uso ma non viene trasferita la proprietà.

Il Comune di Veroli concede al concessionario-contraente l'uso del loculo descritto nel contratto e per l'assegnatario.

La concessione cimiteriale conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile, né cedibile ad altro soggetto privato. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

La concessione s'intende accettata dal concessionario-contraente sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Dpr. 10/09/1990 n.285 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dei vigenti regolamenti comunali.

Il concessionario o avente causa è tenuto a garantire il decoro del loculo e del colombario

assegnato. E' tenuto altresì alla manutenzione ordinaria dello stesso i cui lavori dovranno essere concordati con gli uffici comunali preposti.

Qualora la sepoltura non fosse sufficientemente e decorosamente curata, il Comune, previa diffida, provvederà direttamente, rimettendo i relativi costi a carico del concessionario o avente causa.

La concessione si estingue per decorrenza del termine previsto nell'atto di concessione o a seguito della liberazione del manufatto dalla salma o dai resti, salvo i casi di temporanea liberazione dovuti a cause di forza maggiore.

Art. 5 - Inumazioni

Successivamente alla predisposizione ed alla individuazione del sito, sarà consentita la tumulazione a terra ai sensi del dpr. N.285 del 10/09/1990 e s.m.i. Il costo e la durata della inumazione è prevista in 20 anni.

Alla scadenza della concessione sarà possibile per gli interessati tumulare i resti della salma in un colombario mediante richiesta di concessione per il periodo stabilito dall'Ente al momento della concessione, in mancanza della quale si procederà alla deposizione dei resti nell'ossario comune.

Art. 6 - Concessione loculi e colombari

Si dà luogo alla concessione del loculo o del colombario, su richiesta da effettuarsi su apposito modello predisposto dall'Ente, per la tumulazione della salma di persona avente diritto di cui all'art.2.

In caso di carenza di posti, l'Amministrazione può disporre la temporanea requisizione dei loculi non ancora occupati.

Le eventuali traslazioni di salme tumulate in via provvisoria, a causa di indisponibilità dei loculi, saranno effettuate a cura e spese del Comune di Veroli.

Art. 7 - Assegnazione loculi

I loculi vengono assegnati dall'Ufficio preposto, in rigoroso rispetto dell'ordine cronologico costituito dal certificato della data e ora del decesso, con numerazione progressiva per righe verticali a colonne dal basso in alto e da sinistra a destra.

A richiesta è concessa l'assegnazione di loculo a persona vivente che abbia compiuto i 75 anni di età. Il medesimo è tenuto ad indicare nell'atto di concessione chi sarà il concessionario subentrante al suo decesso per le obbligazioni assunte. Entrambi devono sottoscrivere l'atto di concessione. Può essere delegato il comune a curare il loculo per gli anni di concessione dietro anticipo di compenso stabilito dagli organi competenti.

E' concessa la facoltà ai familiari viventi di ottenere due (2) loculi per il ricongiungimento dei loro congiunti o ascendenti diretti defunti tramite richiesta di nuove concessioni a titolo oneroso di loculi contigui, orizzontali, o verticali, che il Comune procederà ad assegnare individuando gli stessi fra quelli disponibili al momento della richiesta. I loculi resi liberi dopo il ricongiungimento, torneranno nella piena ed esclusiva disponibilità del Comune e non si farà luogo né a rimborsi, né a restituzioni né a compensazioni di somme ai familiari richiedenti.

Previa richiesta motivata potranno essere riservati e concessi più loculi o cappelle funerarie in favore di comunità religiose esistenti sul territorio.

A richiesta dell'interessato e in presenza di particolari situazioni di bisogno, con provvedimento motivato del responsabile del servizio, potrà essere concessa una riduzione del costo del loculo.

Per disagio economico, potrà ottenere, con provvedimento motivato del responsabile del servizio, la rateizzazione del pagamento del loculo a condizione che l'intera somma sia corrisposta entro un anno (1) dal rilascio della concessione.

In casi di grave e provata indigenza il responsabile del servizio provvederà al rilascio della concessione cimiteriale gratuita.

Art. 8 - Revoca della concessione

La concessione può essere revocata per:

- a) Ragioni di pubblico interesse;
- b) L'esecuzione di lavori di ampliamento o di sistemazione cimiteriale che rendessero necessario tale provvedimento;
- c) Violazione delle norme del presente regolamento.

Tale revoca, motivata dal responsabile del servizio, verrà notificata al concessionario-contraente o avente causa della concessione e resa pubblica tramite affissione all'Albo Pretorio.

Art. 9 - Rinuncia alla concessione

E' ammessa la rinuncia alla concessione nel caso di trasferimento della salma o dei resti mortali in altro comune o in caso di motivate, straordinarie esigenze o di comprovati casi di forza maggiore. La rinuncia non dà diritto ad alcun rimborso del costo della concessione.

Art. 10 - Decesso del concessionario

In caso di decesso del concessionario o contraente gli eredi legittimi o testamentari, ovvero nell'ordine le persone aventi titolo, sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale delle concessioni cimiteriali entro sei (6) mesi dal decesso, richiedendo collegialmente e contestualmente la variazione in favore dei medesimi o di uno di essi.

Art. 11 - Concessionario di fatto

E' "concessionario di fatto" l'avente causa del defunto tumulato nel loculo o inumato senza sottoscrizione dell'atto di concessione, o in sua assenza il comune.

Art. 12 - Corrispettivi delle concessioni

L'importo dei corrispettivi delle concessioni sarà determinato, anno per anno, con l'approvazione delle tariffe da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 13 – Concessioni c.d. perpetue e loro eventuale revoca in autotutela

La manutenzione delle sepolture a suo tempo concesse in uso c.d. perpetuo, loculi e cappelle gentilizie incluse, grava sul concessionario o suoi eredi. Qualora lo stato della sepoltura sia causa di pericolo per la salute o l'incolumità pubblica ed i menzionati soggetti non provvedano al riguardo l'intervento, previa diffida ad adempiere, è realizzato dal Comune a proprie spese con rivalsa sugli interessati.

Nel caso questi ultimi non versino all'Ente il corrispettivo dovuto o siano irreperibili, la sepoltura o cappella torna in disponibilità dell'Ente ed i resti ossei, se non oggetto di diversa richiesta di destinazione da parte di eventuali aventi diritto, sono depositi nell'ossario comune; qualora non ancora mineralizzata, la salma viene inumata per anni cinque o avviata, su richiesta di eventuali aventi diritto ed a loro cura e spese, alla cremazione.

A fronte di sopravvenuti motivi di interesse pubblico, per mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o per una nuova valutazione degli elementi e dei presupposti di fatto preesistenti, è facoltà del Comune revocare in autotutela l'atto di concessione c.d. perpetua, nel qual caso il loculo o cappella torna in disponibilità dell'Ente per successive concessioni temporanee di lunga durata.

L'eventuale revoca in autotutela comporta equo indennizzo, ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990, consistente nella concessione temporanea gratuita, in favore del titolare della concessione originaria decaduta o suoi eredi, per dieci anni di una celletta ossario con il vincolo di deporvi i soli resti mortali presenti nel loculo interessato.

Art. 14 - Disposizioni finali

Con l'approvazione del presente regolamento vengono revocati ed abrogati tutti gli atti amministrativi precedentemente assunti ed approvati dall'Ente e le disposizioni regolamentari in contrasto con le norme del presente regolamento.

Si rinvia alle norme del Dpr. 10/09/1990 n. 285 e successive modificazione e integrazioni per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente regolamento.

INDICE

ART. 1	Oggetto del Regolamento
ART. 2	Tumulazioni
ART. 3	Durata delle concessioni
ART. 4	Caratteristiche delle concessioni dei loculi
ART. 5	Inumazioni
ART. 6	Concessione loculi e colombari
ART. 7	Assegnazione loculi
ART. 8	Revoca della concessione
ART. 9	Rinuncia alla concessione
ART. 10	Decesso del concessionario
ART. 11	Concessionario di fatto
ART. 12	Corrispettivi delle concessioni
ART. 13	Concessioni c.d. perpetue e loro eventuale revoca in autotutela
ART. 14	Disposizioni finali